REGOLAMENTO (CEE) N. 2796/71 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 1971

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nell'ambito dell'UNCTAD, la Comunità economica europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie ai prodotti finiti o semifiniti dei paesi in via di sviluppo ; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta interessa, in linea di massima, tutti i prodotti finiti e semifiniti industriali dei capitoli da 25 a 99 della nomenclatura di Bruxelles, originari dei paesi in via di sviluppo ; che la preferenza consiste nella concessione della franchigia doganale ; che le importazioni preferenziali si effettuano fino a concorrenza dei massimali, calcolati in valore per ogni prodotto, sulla base di elementi uniformi per tutti i prodotti ; che, al fine di limitare la preferenza del o dei paesi in via di sviluppo più competitivi e riservare una quota sostanziale ai meno competitivi, le importazioni a titolo preferenziale provenienti da un solo paese in via di sviluppo per un prodotto determinato non dovrebbero, in linea generale, superare il 50 % del massimale fissato per il medesimo prodotto ;

considerando che, ai termini dell'offerta in questione, i massimali annui sono normalmente calcolati come risultanti dalla somma del valore delle importazioni cif per il 1968, provenienti dai paesi beneficiari di questo sistema, esclusi quelli che già beneficiano di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, maggiorata del 5 % del valore delle importazioni cif dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi ;

considerando tuttavia che per i prodotti tessili di cotone oggetto dell'Accordo a lungo termine sul commercio internazionale dei tessili di cotone, l'offerta in questione prevede che le preferenze, sotto forma di massimali in franchigia di dazi calcolati normalmente secondo la formula indicata nel considerando precedente, saranno accordate ai paesi beneficiari delle preferenze generalizzate e firmatari dell'Accordo a lungo termine, e ciò per la durata di detto Accordo ; che ne consegue che solo le importazioni di questi paesi sono prese come base per il calcolo dei massimali suddetti ; che, tenuto conto in particolare del legame stabilito dall'articolo 6 dell'Accordo a lungo termine fra i prodotti di cotone e i prodotti di sostituzione, sembra giustificato, nel caso di specie e trattandosi di una sospensione totale dei dazi doganali, sottoporre ad un regime identico a quello sopra descritto i prodotti tessili di sostituzione che figurano nell'elenco condizionale di riduzioni parziali e limitate dei dazi doganali, depositato presso il GATT dalla Comunità in occasione degli ultimi negoziati tariffari ; che, inoltre, tenuto conto della natura particolare che può presentare il commercio dei prodotti in questione, sembra opportuno, quando la sensibilità particolare del prodotto lo giustifica, fissare in tonnellate i massimali delle importazioni preferenziali, tenendo conto delle consegne effettuate nel corso dell'anno 1968 dai soli paesi beneficiari ; che inoltre, tenuto conto particolarmente del livello considerevole delle consegne dei tessili in questione nella Comunità effettuate dai paesi terzi interessati, sembra opportuno, salvo casi particolari, limitare le importazioni a titolo preferenziale in provenienza da un solo paese beneficiario al 30 % del massimale fissato per ogni categoria dei prodotti tessili in questione ;

considerando che l'offerta in questione è corredata da una clausola che stabilisce che l'offerta stessa è stata elaborata dalla Comunità sulla base dell'ipotesi che tutti i principali paesi industrializzati membri dell'OCSE partecipino alla concessione delle preferenze e vi dedichino degli sforzi comparabili ; che, inoltre, dalle conclusioni concertate nel quadro dell'UNCTAD, risulta specificatamente che detta offerta, pur essendo di carattere temporaneo, non costituisce un impegno vincolante e può, in particolare, successivamente essere ritirata in tutto o in parte ; che a questa possibilità si può tra l'altro ricorrere per correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi nei paesi associati a seguito dell'applicazione del sistema delle preferenze generalizzate ;

considerando che le preferenze tariffarie sono state applicate, a decorrere dal secondo semestre del 1971, alle condizioni di cui sopra e che è opportuno continuare ad applicarle durante il 1972 ;

considerando che è pertanto opportuno, per i prodotti che formano oggetto dell'allegato A, originari dei paesi enumerati nell'allegato B, che la Comunità apra, per l'anno 1972, dei contingenti tariffari comunitari

in esenzione da dazi doganali entro il limite degli importi in tonnellate indicati per ciascuno di essi ;

considerando che le imputazioni su ciascuno di questi contingenti tariffari debbono, per i prodotti originari di uno dei paesi precitati, essere contenute entro una percentuale determinata dell'importo del contingente ; che è necessario riservare il beneficio di questi contingenti tariffari ai prodotti originari dei paesi considerati e che la nozione di « prodotti originari » deve essere stabilita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (1).

considerando che è opportuno garantire «l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, dei tassi previsti per questi ultimi a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti ; che un sistema di utilizzazione di questi contingenti tariffari comunitari, basato su una ripartizione tra Stati membri, sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti, tenendo conto dei princìpi sopra enunciati ;

considerando che l'applicazione dei princìpi generalmente applicati in materia di ripartizione per i contingenti tariffari comunitari aperti a tutt'oggi comporta, nel caso specifico, data la diversità dei prodotti in questione e la specificazione dei paesi beneficiari, dei calcoli tanto più difficili da stabilire in quanto i dati statistici richiesti si rivelano talvolta incompleti o insufficientemente precisi e rappresentativi ; che il tempo necessario per questi calcoli non è conciliabile con la continuità necessaria nell'applicazione delle preferenze tariffarie in questione ; che è pertanto opportuno, durante questa fase, ricorrere ad un criterio di ripartizione forfettaria dei contingenti tariffari comunitari in questione tra gli Stati membri ; che, basandosi su criteri di ordine economico generale relativi al commercio estero, al prodotto nazionale lordo, e alla popolazione, le percentuali di partecipazione iniziali di ciascuno Stato membro agli importi contingentali sono stabilite come segue per l'esercizio contingentale considerato :

Germania	37,5 %
Benelux	15,1 %
Francia	27,1 %
Italia	20,3 % ;

considerando che, pur senza pregiudicare la natura comunitaria dei suddetti contingenti tariffari, è possibile prevedere, in questa fase, un sistema di utilizzazione basato su una sola ripartizione tra gli Stati membri ; che inoltre la ripartizione adottata nel presente regolamento non pregiudica affatto il ricorso, al termine di un periodo sperimentale limitato, al metodo generale di ripartizione dei contingenti tariffari comunitari che comporta l'istituzione di una riserva ; che nella situazione attuale tale ripartizione può essere effettuata secondo le percentuali indicate nella tabella che precede ;

considerando che la percentuale di partecipazione degli Stati membri ai contingenti tariffari comunitari, tenuto conto della loro durata e del loro ammontare, non sembra compromettere in questo caso l'accesso eguale degli importatori della Comunità ai contingenti tariffari comunitari ; che, per lo stesso motivo, sembra opportuno lasciare a ciascuno Stato membro la scelta del sistema di gestione della propria aliquota ;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux e che quindi, nella ripartizione dei contingenti tariffari in questione, ogni operazione relativa alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1972, in dazi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti di cui all'allegato A sono totalmente sospesi nell'ambito di contingenti tariffari comunitari per un volume, espresso in tonnellate, indicato in corrispondenza di ciascuno di essi nella colonna 3 di detto allegato A.

2. Il beneficio di ciascuno di questi contingenti tariffari è riservato ai prodotti originari dei paesi enumerati nell'allegato B. Tuttavia, le importazioni che beneficiano già dell'esenzione dai dazi doganali ai sensi di un altro regime tariffario preferenziale accordato dalla Comunità, non sono imputabili su tali contingenti. La nozione di prodotti originari, ai fini dell'applicazione del presente regolamento, è stabilita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

3. Per ciascuno degli importi dei contingenti tariffari summenzionati, l'imputazione è limitata, per ciascuno dei paesi di cui al paragrafo 2, all'importo massimo indicato in percentuale ed in tonnellate nella colonna 4 dell'allegato A, a fianco ad ogni categoria di prodotti.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

4. Ogni modifica nell'allegato B, in particolare mediante l'aggiunta di nuovi paesi beneficiari delle preferenze tariffarie, può portare ad una modifica corrispondente dei volumi contingentali e degli importi massimi indicati nelle colonne 3 e 4 dell'allegato A.

Articolo 2

I contingenti tariffari comunitari menzionati all'articolo 1 sono ripartiti in aliquote che ammontano per ciascuno Stato membro ai quantitativi indicati nella colonna 5 dell'allegato A in corrispondenza di ciascuna categoria di prodotti.

Articolo 3

1. Gli Stati membri gestiscono le loro aliquote conformemente alle proprie disposizioni in materia di contingenti tariffari.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione stabiliti sul loro territorio il libero accesso alle aliquote loro assegnate.

3. Lo stato di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni dei prodotti considerati, presentati in dogana mediante dichiarazione di immissione al consumo.

Articolo 4

La Commissione adotta le misure necessarie affinché venga rispettato l'importo massimo di cui al paragrafo 3 dell'articolo 1. Quando le imputazioni a livello della Comunità dei prodotti originari di ciascuno dei paesi enumerati nell'allegato B, sull'uno o sull'altro dei contingenti tariffari comunitari, raggiungono l'importo massimo previsto nella colonna 4 dell'allegato A, la Commissione comunica immediatamente agli Stati membri la data alla quale, tenendo conto di questo fatto, la tariffa normale deve essere ristabilita nei confronti del paese interessato. Tale informazione viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 5

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 6

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché le disposizioni degli articoli precedenti siano rispettate.

Articolo 7

Ciascuno Stato membro informa la Commissione delle disposizioni che adotta in previsione dell'applicazione del presente regolamento.

La Commissione trasmette dette informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1971.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. PEDINI

ALLEGATO A

Elenco dei prodotti oggetto di contingenti tariffari comunitari a dazio nullo nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate a favore di taluni paesi in via di sviluppo

Numero della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Importo del contingente (in unità di conto) (3)	Montante massimo per paese e territorio (4)		Importo delle quote attribuite agli Stati membri (in unità di conto) (5)	
			in %	in unità di conto		
55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto:					
	B. altri:					
	II. non nominati:					
	misuranti per kg, in filati semplici:					
	— 14.000 m o meno	630	30	189	Germania: Benelux: Francia: Italia:	236,24 95,14 170,72 124,90
	— da 14.000 m escluso a 40.000 m incluso	2 850	30	855	Germania: Benelux: Francia: Italia:	1.068,75 430,35 722,35 578,55
	— da 40.000 m escluso a 80.000 m incluso	980	30	294	Germania: Benelux: Francia: Italia:	367,50 147,98 265,58 198,94
	— da 80.000 m escluso a 120.000 m escluso	120	30	36	Germania: Benelux: Francia: Italia:	45,00 18,12 32,52 24,36
55.09	Altri tessuti di cotone:					
	A. contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone:					
	I. di larghezza inferiore a 85 cm:					
	— greggi	510	30	153	Germania: Benelux: Francia: Italia:	191,25 77,01 138,21 103,53
	— altri	160	30	48	Germania: Benelux: Francia: Italia:	60,00 24,16 43,36 32,48

Numero della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Importo del contingente (in unità di conto) (3)	Montante massimo per paese e territorio (4)		Importo delle quote attribuite agli Stati membri (in unità di conto) (5)	
			in %	in unità di conto		
55.09 (seguito)	II. altri:					
	— greggi, di una larghezza:					
	— da 85 cm a 115 cm inclusi	2 550	30	765	Germania: Benelux: Francia: Italia:	956,25 385,05 691,05 517,65
	— da 115 cm esclusi a 165 cm inclusi	1 550	30	465	Germania: Benelux: Francia: Italia:	581,25 234,05 420,05 314,65
	— maggiore di 165 cm	500	30	150	Germania: Benelux: Francia: Italia:	187,50 75,50 135,50 101,50
	— non nominati	210	30	63	Germania: Benelux: Francia: Italia:	78,75 31,71 56,91 42,63
56.05	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto: B. di fibre tessili artificiali	200	30	60	Germania: Benelux: Francia: Italia:	75,00 30,20 54,20 40,60
56.07	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco: B. di fibre tessili artificiali	200	30	60	Germania: Benelux: Francia: Italia:	75,00 30,20 54,20 40,60
ex 60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggicalze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata: — di cotone	110	30	33	Germania: Benelux: Francia: Italia:	41,25 16,61 29,81 22,33
60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata: A. di cotone	150	50	75	Germania: Benelux: Francia: Italia:	56,25 22,65 40,65 30,45
62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento:					
	— in tessuti di cotone	100	30	30	Germania: Benelux: Francia: Italia:	37,50 15,10 27,10 20,30
	— altri	25	50	7,50	Germania: Benelux: Francia: Italia:	9,37 3,78 6,78 5,07
62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio: B. di tessuti di altre materie tessili: ex II. altri: — in tessuti di cotone	185	30	55,50	Germania: Benelux: Francia: Italia:	69,37 27,94 50,14 37,55

ALLEGATO B

Elenco dei paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate per taluni prodotti tessili

Colombia
Corea (Sud)
India
Giamaica
Messico
Pakistan
Repubblica araba d'Egitto